

Roma, 5 settembre 2022

Circolare n. 204/2022

Oggetto: Lavoro – Comunicazione semplificata del lavoro agile – Modello e istruzioni operative – DM n. 149 del 22.8.2022 - Nota del Ministero del Lavoro del 26.8.2022.

Come è noto, dall'1 settembre scorso è stata resa strutturale la procedura semplificata per la comunicazione del lavoro agile al Ministero del Lavoro da parte dei datori di lavoro che consiste, come avvenuto durante la pandemia, nella trasmissione in via telematica dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle attività svolte in modalità agile, senza dover anche trasmettere allo stesso Ministero l'accordo individuale sottoscritto con ciascun lavoratore (DL n. 73/2022). Al riguardo si rammenta che, sempre dalla predetta data, la stipula dell'accordo è necessaria per poter attivare il lavoro in modalità agile ai sensi dell'attuale disciplina (legge n. 81/2017).

In attuazione del sopra citato decreto 73 e come precisato con la successiva nota del 26 agosto scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito il modello e le istruzioni operative per assolvere all'obbligo di comunicazione telematica delle informazioni che generalmente dovrà essere effettuata entro il termine di cinque giorni dalla stipula dell'accordo individuale ma, in fase di prima applicazione, potrà essere effettuata entro l'1 novembre p.v.. Si fa osservare che, mentre l'applicativo per le comunicazioni individuali è già disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), è invece ancora in fase di definizione la procedura per l'invio massivo delle comunicazioni.

Il Ministero ha inoltre sottolineato che l'obbligo di comunicazione secondo le nuove modalità riguarda i nuovi accordi di lavoro agile o le modifiche/proroghe di precedenti accordi mentre restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [192/2022](#)
Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della citata legge n. 81 del 2017 che definisce il lavoro agile quale *“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”*, in cui *“la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno”*;

VISTO altresì l'articolo 23 della citata legge n. 81 del 2017, recante *“Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*, come modificato dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale al comma 1 prevede che il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il *“Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”*, sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 7 dicembre 2021, con il quale le Parti sociali hanno inteso definire un efficace quadro di riferimento per la corretta applicazione del lavoro agile;

CONSIDERATO il notevole impatto registrato dall'accelerazione dei percorsi di innovazione sull'organizzazione del lavoro;

CONSIDERATO che occorre dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge n. 81 del 2017, come modificato dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile;

SENTITI l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile di cui all'allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. Il modulo di cui all'allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, <https://servizi.lavoro.gov.it>.

3. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Articolo 2

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l'accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

3. Il presente decreto è pubblicato nell'apposita sezione di pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente URL: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>.

Roma,

Andrea Orlando



Firmato digitalmente da
ORLANDO ANDREA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017)

Sezione 1 - Datore di lavoro

Codice Fiscale*

Ragione sociale*

Sezione 2 - Lavoratore

Codice Fiscale* Data Nascita*

Cognome*

Nome*

Comune o Stato straniero di nascita*

Sezione 3 - Rapporto di lavoro

Data inizio* Tipologia*

Tipologia* Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendistato

Dati INAIL

PAT* Voce di tariffa*

Sezione 4 - Accordo di Lavoro agile

Data sottoscrizione accordo*

Periodo Validità Accordo

Tipologia durata* Tempo indeterminato Tempo determinato

Data inizio* Data cessazione(*)^{1,2}

Sezione 5 - Dati d'invio

Tipologia comunicazione* Inizio periodo
 Modifica
 Annullamento sottoscrizione
 Recesso³

¹Obbligatoria nel caso di tipologia durata "Tempo determinato"

²Obbligatoria nel caso di tipologia comunicazione "Recesso"

³Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 81/2017

**Comunicazione Accordo di Lavoro agile
(Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017)**

Data invio*¹

Codice comunicazione*¹

Identificativo periodo*¹

Sezione 5.1 - Soggetto Abilitato

Tipologia S. A. (*)²

Codice Fiscale S. A. (*)²

¹Informazione gestita dal Sistema

²Obbligatorio nel caso di invio da parte di un soggetto abilitato

Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile"

Ver. 2.0

Campo/Informazione	Obbl.	Formato	Dimensione	Descrizione	Vincoli
Sezione 1 - Datore di lavoro					
Codice Fiscale	S	Alfanumerico	16	Codice Fiscale del datore di lavoro.	Formati validi: <ul style="list-style-type: none"> • 16 caratteri alfanumerici; • 11 cifre numeriche.
Ragione sociale	S	Alfanumerico	200	Ragione sociale del datore di lavoro.	
Sezione 2 – Lavoratore					
Codice Fiscale	S	Alfanumerico	16	Codice Fiscale del lavoratore.	Formati validi: <ul style="list-style-type: none"> • 16 caratteri alfanumerici; • 11 cifre numeriche.
Data nascita	S	Data	19	Data di nascita del lavoratore.	Esempio: 2000-01-29T00:00:00
Cognome	S	Alfanumerico	50	Cognome del lavoratore.	
Nome	S	Alfanumerico	50	Nome del lavoratore.	
Comune o stato straniero di nascita	S	Alfanumerico	4	Comune o stato straniero di nascita del lavoratore.	Codice catastale del Comune di nascita. Esempio: H501



Sezione 3 - Rapporto di lavoro					
Data inizio	S	Data	10	Data assunzione.	Esempio: 2000-01-29
Tipologia	S	Alfanumerico	3	Tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none">• A01 - Lavoro a tempo indeterminato;• A02 - Lavoro a tempo determinato;• A03 - Apprendistato.
Dati INAIL					
PAT	S	Alfanumerico	9	Posizione assicurativa territoriale INAIL.	Sequenza di massimo 9 cifre numeriche. Esempio: 012345678
Voce di tariffa	S	Alfanumerico	4	Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro.	Sequenza di 4 cifre numeriche. Esempio: 0123
Sezione 4 – Accordo di lavoro agile					
Data sottoscrizione accordo	S	Data	19	Data di sottoscrizione dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.	Esempio: 2000-01-29

Tipologia	S	Alfanumerico	2	Classificazione basata sulla tipologia di durata del periodo di lavoro agile.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • TI - Tempo indeterminato; • TD - Tempo determinato.
Periodo di validità accordo					
Data inizio	S	Data	19	Primo giorno del periodo di validità dell'accordo.	Esempio: 2000-01-29
Data cessazione	N	Data	19	Ultimo giorno di validità dell'accordo.	Obbligatoria se "Tipologia" è "Tempo determinato" oppure "Tipologia comunicazione" è "Recesso".
Sezione 5 – Dati d'invio					
Tipologia comunicazione	S	Alfanumerico	2	Classificazione basata sulle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • I - Inizio; • M - Modifica; • A – Annullamento sottoscrizione; • R – Recesso. 	
Data invio	S	Data	19	Data salvataggio della comunicazione.	Assegnata automaticamente dal sistema.

					Esempio: 2000-01-29T00:00:00
Codice comunicazione	S	Numerico	17	Identificativo univoco della comunicazione.	Assegnato automaticamente dal sistema.
Identificativo periodo	S	Numerico	17	Identificativo univoco associato al periodo di lavoro agile.	Coincide con il "Codice comunicazione" assegnato alla comunicazione di "Inizio" del periodo oggetto dell'accordo. Assegnato automaticamente dal sistema.
Sezione 5.1 – Soggetto abilitato					
Tipologia S.A.	N	Alfanumerico	3	Tipologia di soggetto abilitato che trasmette la comunicazione.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • 001 - Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79) • 002 - Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L. 12/79) • 003 - Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. 12/79)

					<ul style="list-style-type: none"> • 004 - Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79) • 005 - Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L. 12/79) • 006 - Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000) • 008 - Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96) • 009 - Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione (art. 2, co.1, lett. b, d.lgs. 276/03) • 011 - Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) • 013 - Periti agrari e agrotecnici <p>Obbligatoria se "Codice fiscale S. A." è valorizzata.</p>
Codice fiscale S.A.	N	Alfanumerico	16	Codice fiscale del soggetto abilitato.	Obbligatorio se "Tipologia S.A." è valorizzata.

					Formati validi: <ul style="list-style-type: none">• 16 caratteri alfanumerici;• 11 cifre numeriche.
--	--	--	--	--	--

Tabella 1 – Dati comunicazione di lavoro agile

Definizioni

Lavoro agile: modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.

Comunicazione di Lavoro agile: comunicazione, strutturata secondo il modello illustrato per lo svolgimento del lavoro agile.

Accesso

L'accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale [lavoro.gov.it](https://servizi.lavoro.gov.it) a coloro che:

- Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID
- Sono in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In entrambi i casi, agli utenti è consentito l'accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

- *Referente aziendale:* può inviare comunicazioni solo per un'azienda, indicata successivamente all'autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>).
- *Soggetto Abilitato:* nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durante la fase di compilazione.

Comunicazione

Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di comunicazione:

- **Inizio:** per comunicare l'avvio del periodo di lavoro agile;
- **Modifica:** per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni:
 - Tipologia rapporto di lavoro;
 - PAT INAIL;
 - Voce di tariffa INAIL;
 - Tipologia di durata;
 - Data di sottoscrizione dell'accordo;
 - Data cessazione.

- **Annullamento sottoscrizione:** per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. la cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l'ultima comunicazione temporalmente inviata.
- **Recesso:** per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.

Modalità di trasmissione massiva REST

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è disponibile una modalità **Massiva REST**, utile per l'invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare.

È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate.

L'attivazione della modalità massiva REST richiede che l'Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un *form online* disponibile nell'URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

<https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it>

Categoria: Comunicazioni telematiche

Sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST

Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le invocazioni.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

26.8.2022

Con il [D.M. n. 149 del 22 agosto 2022](#) - e relativi allegati - sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall'articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati - pubblici e privati - sarà disponibile **dal 1° settembre** l'apposito **modulo attraverso il portale Servizi Lavoro**, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Si ricorda che tale **adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi**. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto ministeriale.

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata **entro il termine di cinque giorni**, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano **una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato**.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, **l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022**.